



Deliberazione n. 21 del 29/09/2025

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI INTERESSE COMUNE, TRA A.R. PIEMONTE E CAV ACEM. APPROVAZIONE.**

### IL CONSIGLIO D'AMBITO

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla Legge Regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e dalla Legge Regionale 9 marzo 2023, n. 3, ha disposto, al Capo III, la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Piemonte prevedendo un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 148/2011.
- L'art. 6 comma 2 della L. R. 1/2018 definisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come quello che *"provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio al recupero e smaltimento di rifiuti urbani"*.
- L'art. 7 della L.R. 1/2018 prevede che:
  - "4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:*
    - a) all'individuazione e alla realizzazione, solo laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:*
      - 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;*
      - 2) (...)*
      - 3) (...)*
      - 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;*
      - 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);*
    - b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati;*
    - b bis) all'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani;*
    - b ter) al coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;*
    - c) al coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 ;*
  - 5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:*
    - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;*
    - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;*
    - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;*
    - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate;*
    - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;*
    - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata"*.
- Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani risulta oggi così strutturato:
  - a) un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, la cui governance è esercitata, con le competenze di cui alla L.R. 1/2018, da una Conferenza d'ambito denominata Autorità Rifiuti Piemonte,*

costituitasi in 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, sottoscritto dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino;

b) 21 sub-ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio dei consorzi di bacino di cui all'abrogata L.R. 24/2002, la cui governance è esercitata, con le competenze di cui alla L.R. 1/2018, dai consorzi di comuni (denominati Consorzi di area vasta), fra cui A.C.E.M. – Consorzio Area Vasta sub ambito regionale n. 6 (Monregalese).

**DATO ATTO CHE:**

- Con contratto di concessione stipulato in data 19.06.2003 rep. n. 06, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Mondovì in data 03.07.2003 al n. 2315 della Serie 3, l'A.C.E.M., nella sua qualità di Consorzio obbligatorio tra i Comuni ricadenti nell'allora Bacino n. 9 ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 24/2002, ha affidato alla UNIECO Soc. Coop. a r.l. la concessione avente ad oggetto la costruzione e la gestione, In Magliano Alpi (CN), Località Altopiano del Beinale, di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU), dei rifiuti speciali assimilabili (RSA), dei fanghi di depurazione acque reflue urbane, dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali inerti prodotti sul territorio del Bacino n. 9 Monregalese, composto, tra l'altro, dalla sezione di trattamento rifiuti e da una discarica.
- L'impianto è stato realizzato dalla UNIECO in Località Beinale nel Comune di Magliano Alpi (CN) ed è entrato in esercizio in data 24 giugno 2004.
- La durata della fase di gestione dell'impianto era di n. 20 anni decorrenti dalla suddetta data di avvio dell'attività.
- Nel corso della esecuzione del contratto di concessione, la proprietà dell'impianto di Magliano Alpi è stata ceduta dall'A.C.E.M. alla S.M.A. in forza dell'atto di scissione e di trasformazione eterogenea a rogito Notaio Grosso in data 21.12.2018 rep. 94960 racc. 23343.
- Nel contempo, in data 17.11.2020 la Divisione Ambiente di UNIECO è stata ceduta alla IREN AMBIENTE S.p.a., che è così subentrata, quale soggetto gestore, nel contratto di concessione sopra citato.
- In vista della data del 23.06.2024 di scadenza originaria del contratto di concessione, la società S.M.A. e IREN AMBIENTE hanno concordato una proroga della durata della concessione al 31.12.2025, in accordo con A.R. Piemonte.

CONSIDERATO CHE occorre procedere alle procedure per individuare il modello organizzativo ed il futuro gestore dell'impianto di Magliano Alpi, vista la scadenza dell'attuale affidamento al 31/12/2025.

DATO ATTO che l'impianto di Magliano Alpi è, allo stato attuale, composto da 3 settori come di seguito specificato:

- Settore A (TMB trattamento rifiuto indifferenziato)
- Settore B (trattamento rifiuti differenziati)
- Settore C (discarica)

DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i., i settori A/C sono di competenza di A.R. Piemonte, mentre il settore B è di competenza di A.C.E.M..

**DATO ATTO CHE:**

- con delibera n. 16 del 11/07/2025, il Consiglio d'Ambito di A.R. Piemonte ha avviato il procedimento di affidamento, dando mandato al Responsabile del Procedimento di effettuare le valutazioni istruttorie, tecniche e giuridiche necessarie alla presentazione all'Assemblea d'Ambito, competente all'adozione dell'atto finale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, della proposta di modello organizzativo, di forma della gestione dell'impianto in oggetto e di gestore, ai sensi della citata L.R. 1/2018, del Dlgs. 201/2022 e del D. lgs. 36/2023, entro la scadenza dell'attuale concessione per la gestione (31/12/2025).
- con delibera dell'assemblea consortile A.C.E.M. n. 9 del 19/06/2025 è stata assunta la linea di indirizzo come di seguito specificata:
  - affidamento *in house providing* a S.M.A. SC SRL per la gestione del settore B dell'impianto trattamento/smaltimento rifiuti di Magliano Alpi e del servizio di guardiania dei centri di raccolta, previa istruttoria e verifica del possesso, in capo a S.M.A., di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente

RITENUTO necessario che A.R. Piemonte e CAV ACEM, ciascuno per le proprie competenze, collaborino per garantire l'espletamento delle attività e procedure di interesse comune, inerenti l'affidamento per la gestione dell'impianto di Magliano Alpi (settori A/B/C).

PRESO ATTO che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per lo svolgimento di funzioni di interesse comune, tra A.R. Piemonte e CAV ACEM, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo.

VISTA la L.R. 1/2018

VISTO il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo unico e ritenuta l'urgenza

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 19 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Fabrizio Vanni	X	
Angela Visentin	X	
Laura Graziella Bruna		X
Valter Brustia		X

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 3

Astenuti n. 0

Favorevoli n.3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Ambito all'unanimità dei presenti

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto della necessità che A.R. Piemonte e CAV ACEM, ciascuno per le proprie competenze, collaborino per garantire l'espletamento delle attività e procedure di interesse comune, inerenti l'affidamento per la gestione dell'impianto di Magliano Alpi (settori A/B/C).
- 2) Di approvare, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per lo svolgimento di funzioni di interesse comune, tra A.R. Piemonte e CAV ACEM, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

- 3) Di dare mandato al Presidente di A.R. Piemonte di sottoscrivere l'Accordo di cui al precedente punto 1), apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione.
- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo Foietta  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. ssa Federica Canuto  
(f.to in originale)

ALLEGATO A

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241,  
PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI INTERESSE COMUNE**

TRA

l'A.C.E.M. (Azienda Consortile Ecologica Monregalese), nella persona del legale rappresentante, Dr. Michele Odenato, domiciliato per la carica in Mondovì – Piazza Santa Maria Maggiore, 10 - C.F. 01958350041, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione n. xxxx del xxxxxx;

E

l'AUTORITA' RIFIUTI PIEMONTE (siglabile AR Piemonte), nella persona del legale rappresentante, Dr. Paolo Fioletta, domiciliato per la carica in Torino – VIA Pio VII - C.F. XXXXXXXXX, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione n. xxxx del xxxxxx;

**PREMESSO**

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

**CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE**

- La Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla Legge Regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e dalla Legge Regionale 9 marzo 2023, n. 3, ha disposto, al Capo III, la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Piemonte prevedendo un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 148/2011.
- L'art. 6 comma 2 della L. R. 1/2018 definisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come quello che *“provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio al recupero e smaltimento di rifiuti urbani”*.
- L'art. 7 della L.R. 1/2018 prevede che:
  - “4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
    - a) all'individuazione e alla realizzazione, solo laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
      - 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
      - 2) (...)
      - 3) (...)
      - 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
      - 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
    - b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati;
    - b bis) all'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani;
    - b ter) al coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;
    - c) al coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 ;
  - 5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
    - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
    - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;

*c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;*  
*d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate;*  
*e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;*  
*f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata”.*

- Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani risulta oggi così strutturato:
  - a) un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, la cui governance è esercitata, con le competenze di cui alla L.R. 1/2018, da una Conferenza d'ambito denominata Autorità Rifiuti Piemonte, costituitasi in 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, sottoscritto dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino;
  - b) 21 sub-ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio dei consorzi di bacino di cui all'abrogata L.R. 24/2002, la cui governance è esercitata, con le competenze di cui alla L.R. 1/2018, dai consorzi di comuni (denominati Consorzi di area vasta), fra cui A.C.E.M. – Consorzio Area Vasta sub ambito regionale n. 6 (Monregalese).

#### CONSIDERATO CHE:

- Con contratto di concessione stipulato in data 19.06.2003 rep. n. 06, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Mondovì in data 03.07.2003 al n. 2315 della Serie 3, l'A.C.E.M., nella sua qualità di Consorzio obbligatorio tra i Comuni ricadenti nell'allora Bacino n. 9 ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 24/2002, ha affidato alla UNIECO Soc. Coop. a r.l. la concessione avente ad oggetto la costruzione e la gestione, In Magliano Alpi (CN), Località Altopiano del Beinale, di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU), dei rifiuti speciali assimilabili (RSA), dei fanghi di depurazione acque reflue urbane, dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali inerti prodotti sul territorio del Bacino n. 9 Monregalese, composto, tra l'altro, dalla sezione di trattamento rifiuti e da una discarica.
- L'impianto è stato realizzato dalla UNIECO in Località Beinale nel Comune di Magliano Alpi (CN) ed è entrato in esercizio in data 24 giugno 2004.
- La durata della fase di gestione dell'impianto era di n. 20 anni decorrenti dalla suddetta data di avvio dell'attività.
- Nel corso della esecuzione del contratto di concessione, la proprietà dell'impianto di Magliano Alpi è stata ceduta dall'A.C.E.M. alla S.M.A. in forza dell'atto di scissione e di trasformazione eterogenea a rogito Notaio Grosso in data 21.12.2018 rep. 94960 racc. 23343.
- Nel contempo, in data 17.11.2020 la Divisione Ambiente di UNIECO è stata ceduta alla IREN AMBIENTE S.p.a., che è così subentrata, quale soggetto gestore, nel contratto di concessione sopra citato.
- In vista della data del 23.06.2024 di scadenza originaria del contratto di concessione, la società S.M.A. e IREN AMBIENTE hanno concordato una proroga della durata della concessione al 31.12.2025, in accordo con A.R. Piemonte.

PRESO ATTO che occorre procedere alle procedure per individuare il modello organizzativo ed il futuro gestore dell'impianto di Magliano Alpi, vista la scadenza dell'attuale affidamento al 31/12/2025.

PRESO ATTO che l'impianto di Magliano Alpi è, allo stato attuale, composto da 3 settori come di seguito specificato:

- Settore A (TMB trattamento rifiuto indifferenziato)
- Settore B (trattamento rifiuti differenziati)
- Settore C (discarica)

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i., i settori A/C sono di competenza di AR Piemonte, mentre il settore B è di competenza di A.C.E.M.;

PRESO ATTO che, con delibera n. 16 del 11/07/2025, il Consiglio d'Ambito di A.R. Piemonte ha avviato il procedimento di affidamento, dando mandato al Responsabile del Procedimento di effettuare le valutazioni istruttorie, tecniche e giuridiche necessarie alla presentazione all'Assemblea d'Ambito, competente all'adozione dell'atto finale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, della proposta di modello organizzativo, di forma della gestione dell'impianto in oggetto e di gestore, ai sensi della citata L.R. 1/2018, del Dlgs. 201/2022 e del D. lgs. 36/2023, entro la scadenza dell'attuale concessione per la gestione (31/12/2025).

PRESO ATTO che con delibera dell'assemblea consortile A.C.E.M. n. 9 del 19/06/2025 è stata assunta la linea di indirizzo come di seguito specificata:

- affidamento *in house providing* a S.M.A. SC SRL per la gestione del settore B dell'impianto trattamento/smaltimento rifiuti di Magliano Alpi e del servizio di guardiania dei centri di raccolta, previa istruttoria e verifica del possesso, in capo a S.M.A., di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente

PRESO ATTO che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

## **TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante della presente accordo.

#### **ART. 2 – FINALITA'**

L'accordo, di cui all'art. 15 della L. 241/90, è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari per l'espletamento delle attività e procedure inerenti l'affidamento della gestione dell'impianto di Magliano Alpi (settori A/B/C).

#### **ART. 3 – OGGETTO**

Il presente accordo si è reso necessario per la collaborazione degli uffici atti a garantire l'espletamento delle attività e procedure inerenti l'affidamento per la gestione dell'impianto di Magliano Alpi (settori A/B/C). Tale collaborazione riguarda, tra gli altri, la disamina della pratica, la stesura degli atti e dei provvedimenti, l'espletamento delle procedure connesse e necessarie ad addivenire all'affidamento citato, rispettivamente a carico di A.R. Piemonte ed A.C.E.M., così come stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Nell'ambito di tale collaborazione, ciascuna parte può delegare all'altra l'espletamento di fasi procedurali o attività specifiche.

#### **ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

Le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza:

- a garantire il proprio contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento delle attività per l'espletamento delle medesime attività;
- ad assumersi eventuali spese di competenza.

#### **ART. 5 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO**

I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- per l'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (CN), il legale rappresentante;
- per AR Piemonte, il legale rappresentante.

In particolare le parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si riveleranno di comune interesse. A tal fine i Responsabili si impegnano a comunicare i nominativi dei referenti tecnici per l'espletamento delle funzioni di cui al presente accordo.

#### **ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO**

L'accordo avrà una durata decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e sino alla conclusione delle procedure di affidamento relative alla gestione del settore A/B/C dell'impianto di Magliano Alpi.

#### **ART. 7 –ORGANO COMPETENTE E DICHIARAZIONI**

L'organo competente all'approvazione del presente Accordo è il Consiglio di Amministrazione o il previsto organo esecutivo dei sottoscrittori. La presente collaborazione consente ai sottoscrittori, pur avendo compiti e finalità pubbliche diverse, di realizzare il proprio obiettivo, in una logica non di scambio, e lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici rientranti nella missione istituzionale.

Il presente accordo porta ad un risultato comune, in modo complementare e sinergico, in reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, attraverso una reale divisione dei compiti e delle responsabilità e con una posizione di equi-ordinazione tra le parti.

#### **ART. 8 REVISIONI E MISURE ATTUATIVE**

Il presente Accordo può essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo.

#### **ART. 9 CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie, anche nei casi di difforme e contrastante interpretazione della presente collaborazione-accordo, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Il foro competente è quello di Torino.

#### **ART. 10 – DEROGHE E NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se, e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, segretezza e buona andamento. Si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della procedura da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti suddetti. Le parti danno il consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

#### **ART. 12 – REGISTRAZIONE**

Il presente accordo, formato da 12 articoli numerati dall'uno al dodici, è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, e viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 e s.m.i.

Torino, lì \_\_\_\_\_

A.C.E.M.

A.R. PIEMONTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_